

2. Nidi d'infanzia

La legge regionale indica con chiarezza gli obiettivi e le peculiarità dei nidi d'infanzia e prevede che possano funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate, in riferimento sia ai tempi di apertura (nidi a tempo pieno o part-time), sia alla loro ricettività (nidi o micronidi), che alla loro localizzazione (nidi aziendali, sezioni di nido aggregate ad altri servizi educativi o scuole dell'infanzia, sezioni primavera) ferma restando l'elaborazione di progetti educativi specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.

Fermo restando che i nidi d'infanzia garantiscono in ogni caso la mensa e il riposo, nell'intento della massima semplificazione, sono stati unificati i requisiti, che sono i medesimi per tutti i nidi, indipendentemente dalla dimensione, dalla dislocazione e dai tempi di apertura.

Terminologie diverse da “nido” o “nido d'infanzia” non configurano altre tipologie di servizi; esse stanno piuttosto a indicare una collocazione del nido in particolari luoghi o situazioni (a titolo puramente esemplificativo si citano i nidi aziendali, gli agrinido, etc.).